

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 291/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 giugno 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RICORSO DEL VICE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELL'ALLENATORE ANDREA GUERRA DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 30, STATUTO FEDERALE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA. N. 4601/423PF 09/10/MS/VDB DEL 4.2.10 - (Delibera della Commissione Disciplinare Settore Tecnico – Com. Uff. n. 123/CD Settore Tecnico del 21.5.2010)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Vice Procuratore Federale, dichiara il signor Andrea Guerra responsabile della violazione contestatagli e lo condanna alla squalifica per la durata di 6 mesi.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----  
**Publicato in Roma il 24 giugno 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete